SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Ecc.ma Reggenza
Colleghi Consiglieri

Premessa

Il presente decreto delegato viene presentato facendo seguito a quanto previsto dall'articolo 3, comma 24, della Legge 15 settembre 2023 n.132 che ha dato mandato al Congresso di Stato di aggiornare la normativa vigente, con decreto delegato, al fine di recepimento delle Convenzioni e adeguamento agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

A seguito degli impegni assunti dalla Repubblica nell'ambito dell'Accordo Monetario con l'Unione europea, San Marino è impegnata a trasporre il contenuto delle disposizioni presenti nelle Direttive, nei Regolamenti e negli altri atti emanati dall'Unione europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. AML/CFT), secondo i tempi definiti dall'Allegato a tale Accordo. A tal riguardo, come noto, con Decreto Delegato n. 154 del 2023 è stata emendata la Legge n. 92/2008 al fine di recepire le disposizioni presenti nella Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018 (c.d. "V Direttiva antiriciclaggio") ed anche al fine di modificare altre disposizioni, sempre riconducibili alla "sfera" AML/CFT, che sono state oggetto di valutazione da parte del Comitato MONEYVAL.

Tra gli articoli oggetto di modifica o nuova introduzione a mezzo del citato decreto delegato, vi erano quelli in materia di registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche (di cui all'articolo 23 quater della Legge n. 92/2008) e di archivio dei conti e delle cassette di sicurezza (di cui all'art. 23 sexies della Legge n. 92/2008) nonché in materia di servizi di giochi della sorte e case da gioco (di cui all'art.21, comma 5 bis della Legge n.92/2008).

Con riferimento a tali articoli, è necessario ad oggi apportare degli emendamenti in ottica di prossimo recepimento dl "VI pacchetto antiriciclaggio" (c.d. "*VI AML Package*) al fine di dare attuazione a delle richieste emerse dal settore privato in sede di applicazione di tali normativa, sia e non da ultimo, per dar seguito alle raccomandazioni, emerse in sede di valutazione di San Marino da parte del Global Forum Ocse come da Rapporto del 2025 denominato "*Enhanced Monitoring Report on the Implementation of the Standard on Transparency and Exchange of Information on Request 2025*".

Struttura del Decreto Delegato di modifiche presentato

Il Decreto Delegato è costituito dai seguenti Titoli:

- Titolo I "Modifiche alla legge 17 giugno 2008 n. 92": il Titolo in parola modifica la normativa "antiriciclaggio" con riferimento al registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e

all'archivio dei conti e con riferimento ai prestatori di servizi in giochi della sorte e case da gioco opera un riordino della disciplina in ottica chiarificatoria di quanto già normativamente previsto;

- Titolo II "disposizioni finali e transitorie": il Titolo in parola introduce norme di raccordo tra la disciplina esistente e le modifiche apportate con il decreto delegato in parola.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali interventi per ciascuno Titolo.

Titolo I "Modifiche alla legge 17 giugno 2008 n. 92"

Il Titolo in parola modifica la normativa "antiriciclaggio" in materia di prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco e registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e archivio dei conti.

Con riferimento al comma 5 bis dell'art.21, il comma è stato emendato in ottica di maggior chiarezza di quanto già normativamente previsto.

Con riferimento all'art.23 quater:

- ✓ sono stati in primis aggiornati i riferimenti normativi in materia di abilitazioni ad operare;
- ✓ è stata ampliata la possibilità di accesso al registro da parte dei soggetti designati per estenderla anche a soggetti che non sono già clienti del soggetto designato ma potrebbero diventarlo. Tale emendamento fa seguito ad esplicita richiesta del settore privato, in particolar modo dei Professionisti;
- ✓ estensione del regime di riservatezza a tutte le categorie di soggetti che possono accedere al registro;
- ✓ in ottica di implementare il registro prevedendo la comunicazione anche a carico di soggetti ad oggi non tenuti alla stessa (quali liquidazioni d'ufficio, liquidazioni coatte amministrative, ...) ma senza aggravio per tali soggetti, perché è previsto che continuino a non dover effettuare alcuna comunicazione ma sarà l'applicativo RegTE in automatico a ribaltare il dato implementando quindi il Registro sulla titolarità effettiva;

Con riferimento all'art. 23 sexies:

- ✓ è stata prevista la possibilità di accesso a registro da parte del CLO per le proprie funzioni istituzionali;
- ✓ conseguentemente a tale emendamento è stato abrogato comma che prevedeva che con delibera del Congresso di Stato potesse essere ampliata la categoria dei soggetti legittimati ad accedere a registro.

Titolo II "Disposizioni finali e transitorie"

Come indicato nell'introduzione, il Titolo in parola prevede una serie di articoli utili a creare un raccordo tra la disciplina attualmente vigente e quella post modifiche apportate dal decreto delegato, nonché disposizioni di dettaglio con riferimento a particolari tematiche.

In particolare, l'articolo 4 nasce per aggiornare la disciplina attualmente vigente, anche in luce delle criticità emerse in sede di valutazione Global Forum – OCSE; infatti ai fini di completezza del registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche si è introdotto, dalla data indicata in decreto delegato, una specifica regola di implementazione automatica del registro per società in liquidazione volontaria non adempienti all'obbligo comunicativo

Il successivo articolo 5, in continuità con il precedente detta disposizioni in merito all'obbligo di comunicazione vigente per le società e fondazioni soggette a procedure liquidatorie o concorsuali (a far data dal 01/01/27); anche per tali persone giuridiche l'obbligo comunicativo, in ottica di non aggravamento, viene assolto in maniera automatica dall'applicativo Regte.
L'articolo 6 prevede disposizioni di maggiore dettaglio in ordine alla procedura sanzionatoria in materia di registro sulla titolarità effettiva.
L'articolo 7, in chiusura, delinea una linea temporale che consenta di identificare la data di produzione di effetti delle disposizioni riportate nel decreto delegato, indipendentemente dalla data di emanazione del decreto e della sua ratifica; la data indicata è quella del 1 gennaio 2027.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Marco Gatti -

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244